



## I. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

---

### 1. Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori (il "Soggetto collocatore" o i "Soggetti collocatori") delle quote di ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS (il "Fondo") in Italia, raggruppati per categorie omogenee e delle classi disponibili (le "Classi" o singolarmente la "Classe") presso ciascun Soggetto collocatore, è disponibile, su richiesta, presso le sedi di questi ultimi.

### 2. Soggetti incaricati dei pagamenti e soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

Il soggetto incaricato dei pagamenti nominato dal Fondo quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa del Fondo e gli investitori residenti in Italia (di seguito il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") è il seguente: SGSS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, dove sono svolte le relative funzioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione al Fondo o al soggetto da questa incaricato, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Soggetti collocatori;
- inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso vengono accesi, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, conti intestati al Fondo.
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto informativo ("Prospetto");
- regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle quote e alla distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le Classi a distribuzione);
- inviare le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente anche per il tramite dei Soggetti collocatori.

Per quanto riguarda l'attività relativa alla ricezione dei reclami degli investitori, nonché gli obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento, questi servizi sono attribuiti al Soggetto collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

### 3. Banca Depositaria

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA con sede in Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt / Main (la "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi delle attività nell'ambito degli investimenti del Fondo, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività del Fondo.

## II. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

---

### 1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento e le richieste di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette al Fondo, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, le domande di sottoscrizione e i

relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di rimborso unitamente ad un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/rimborso delle quote del Fondo.

Le domande di sottoscrizione e rimborso debitamente compilate pervenute a SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano entro il rispettivo Limite Orario, come indicato nel Prospetto, in un giorno lavorativo bancario, sono regolate in base al valore pro quota del giorno di valorizzazione successivo.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti, provvederà a:

- trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione e rimborso al Fondo o al soggetto incaricato dalla medesima, anche in forma cumulativa, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande stesse;
- depositare i mezzi di pagamento ricevuti dal Soggetto collocatore nei termini sopra indicati, nei conti presso di sé intestati al Fondo, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate le spese. Il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare i conti correnti del Fondo presso la Banca Depositaria.

### **2. Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”**

In aggiunta a quanto sopra descritto, si precisa che le quote vengono sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”, attraverso la quale il sottoscrittore, mediante la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto collocatore (nel prosieguo “Ente Mandatario”) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i detentori di quote le richieste di sottoscrizione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con i detentori di quote affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le quote e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione o rimborso delle quote, 2) assicurare la registrazione delle quote nel Registro delle quote del Fondo in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e per conto del sottoscrittore, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati di cui sopra implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto collocatore/Ente Mandatario; il Soggetto collocatore/Ente mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dal Fondo presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i detentori di quote. Nel caso in cui le quote siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

Si precisa che la procedura dell' "Ente mandatario" sopra descritta potrebbe trovare applicazione anche nel caso dei rimborsi. In base a ciò il Collocatore/ente mandatario o, se del caso alla banca di Supporto per la Liquidità, riceverebbe dal Soggetto Incaricato del Pagamento – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato al Fondo – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dal Fondo, e provvederebbe al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. Si invita ciascun investitore a contattare il proprio Soggetto collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell' "Ente mandatario" si applica:

- sia alle procedure di sottoscrizione sia di rimborso; o
- esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

### 3. Lettera di conferma dell'investimento e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti collocatori, invia al sottoscrittore una lettera di conferma entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'operazione da parte del Fondo o del soggetto incaricato dalla medesima.

### 4. Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza.

I Soggetti collocatori che usufruiscono delle tecniche di comunicazione a distanza sono in ogni caso tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di prestazione del servizio di collocamento. In particolare, restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e dei relativi regolamenti di attuazione.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora attivate dai Soggetti collocatori, garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet del Fondo, nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail, in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza.

I soggetti che hanno attivato servizi "online" sono indicati nell'elenco dei Soggetti collocatori.

## III. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

CLASS	Commissione di Gestione	Commissione di Amministrazione	Commissione di Distribuzione	Commissioni di Performance
A	N/A	max. 1,8%	0,4%	1,29%

### 2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo e nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso saranno riconosciute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione nella misura di seguito indicata:

Massimo 25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Massimo 25 Euro per ogni operazione di prima sottoscrizione in caso di Piano di Accumulo e massimo 2,50 Euro per ogni rata successiva.

### 3. Remunerazione dei Soggetti collocatori

Per tutte le classi di quote offerte in Italia, ai Soggetti collocatori spetta il N/A % delle commissioni di sottoscrizione corrisposte, quale compenso per i servizi resi.

### 4. Agevolazioni finanziarie

Sulle commissioni di sottoscrizione a favore del Soggetto collocatore possono essere praticate agevolazioni nella misura massima del N/A % del loro ammontare. Si invitano gli investitori a consultare i diversi soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

## IV. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

---

### 1. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di quote a distribuzione è regolata dalla sezione di riferimento del KIID relativo alle quote sottoscritte. In particolare, salvo che non sia prevista nel Modulo di Sottoscrizione l'opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione nel Fondo, in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario in Euro.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, come di seguito descritte), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle quote dei partecipanti italiani e, eventualmente per il tramite del Soggetto collocatore/Ente Mandatario disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

### 2. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KIID corredato del Modulo di Sottoscrizione.

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet <http://www.acatis.com> e presso i Soggetti collocatori, insieme al Prospetto e ai documenti costitutivi del Fondo.

In caso di variazione del KIID, del Prospetto o dei documenti costitutivi del Fondo, gli stessi, aggiornati, saranno messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle quote, calcolato con la periodicità indicata nel regolamento di gestione di ciascun fondo, è pubblicato giornalmente sul sito <http://www.acatis.com> con indicazione della relativa data di riferimento.

### 3. Regime Fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o, indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 % della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo, se e in quanto la conversione risulti applicabile.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito a quanto sopra si prega di rivolgersi al proprio collocatore di fiducia.